



Ord. nr 135 viab - 2023

08 giugno 2023

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta pervenuta dall'impresa GVG Spa con sede in via F. Coletti, 5 - Roma acquisita agli atti al nr prot. gen. 14016/2023, inerente la richiesta di occupazione suolo pubblico in via D. Alighieri, prossimità cvc 7/9 per operazioni relative alla ristrutturazione dell'immobile ivi sito, previste nel periodo compreso dal giorno 01 febbraio 2023 al giorno 30 giugno 2023 per la quale è necessario procedere ad apportare modifiche all'assetto viabilistico delle aree di sosta ivi posto, considerata la presenza di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli in uso a portatori di handicap, munite del previsto contrassegno;

- la richiesta agli atti al nr prot. gen. 106216/2023 di proroga dell'occupazione di che trattasi sino al giorno 30 settembre 2023.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente.

Considerato che ricorrono le condizioni previste dal Codice della Strada (art. 188 C.d.S.) e dal Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada (art. 381) per l'assegnazione temporanea di uno spazio riservato alla sosta per disabili.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;

- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

- l'art. 7 del d. lgs. 285/1992 concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, richiamando in particolare il comma 2 lett. d) circa l'opportunità degli enti proprietari della strada di riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del DPR 495/1992

Ravvisata pertanto la necessità di prorogare l'ordinanza nr 22/2023 (atti nr prot. gen. 15277/2023) per quanto sopra e ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

a) Quale proroga temporale dell'ordinanza nr 22/2023 (atti nr prot. gen. 15277/2023) sino al giorno 30 settembre 2023 (a esclusione della giornate che ricadono di domenica nel

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

periodo indicato) e comunque fino a fine lavori, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo il lato cvc dispari di via D. Alghieri, nel tratto compreso tra il cvc 7 e il cvc 9.

b) Quale proroga temporale dell'ordinanza nr 22/2023 (atti nr prot. gen. 15277/2023) sino al giorno 30 settembre 2023 e comunque fino a fine lavori:

- è riservato alla sosta di autovetture, in uso a portatori di handicap, munite del previsto contrassegno, un apposito spazio opportunamente identificato in via D. Alghieri, in prossimità del cvc 9. In tale spazio vige permanentemente il divieto di sosta, con rimozione forzata, delle autovetture non munite di speciale contrassegno.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

A U T O R I Z Z A

L'impresa incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa GVG Spa con sede in via F. Coletti, 5 - Roma, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.